



**POLITECNICO
DI TORINO**

REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Approvato dal Senato Accademico il 31 marzo 2020
Emanato con DR 370 del 29 aprile 2020
In vigore dal 29 aprile 2020**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la designazione del Consiglio di Amministrazione del Politecnico secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 35 dello Statuto e del titolo III, art. 9 e 10 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 2

Avvio delle procedure per la costituzione del nuovo Consiglio

1. Le procedure per la costituzione del Consiglio di Amministrazione sono attivate dal Senato Accademico non oltre il sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Consiglio in carica.

Art. 3

Bando di selezione

1. Il Senato Accademico approva il bando di selezione cui debbono rispondere i candidati alla designazione dei 3 componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo e all'elezione dei 5 componenti interni (professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo), così come definito all'art.12 comma 4 dello Statuto. Il Bando di selezione deve rimanere aperto per almeno trenta giorni, al fine di permetterne una adeguata pubblicità.

Riferimento: Statuto art. 12 comma 4 lett a e b)

- a) *gli aspiranti candidati rispondono a bandi pubblicati sul sito internet di Ateneo e adeguatamente pubblicizzati. I bandi sono approvati dal Senato Accademico ed emanati dal Rettore, devono fare esplicito riferimento a quanto l'art. 2, comma 1 della Legge 240/2010 richiede in termini di competenza ed esperienza dei candidati e devono contenere i relativi criteri di verifica;*
- b) *le candidature sia per i componenti interni, sia per quelli esterni, devono essere corredate da un curriculum vitae che evidenzi il possesso dei requisiti richiesti dal bando. I curriculum di tutti coloro che presentano la propria candidatura sono pubblicati sul sito di Ateneo;*

Regolamento Generale di Ateneo, art. 10 commi 1, 2 e 3:

1. *L'art. 12 dello Statuto definisce competenze, composizione e modalità di formazione del Consiglio di Amministrazione. In particolare i bandi di cui all'art. 12, comma 4 lettera a) dello Statuto devono rimanere aperti per almeno trenta giorni, al fine di permettere una adeguata pubblicizzazione. In caso di riapertura di un bando nei casi previsti dallo Statuto, questo deve rimanere aperto per almeno quattordici giorni.*
2. *I candidati non devono aver riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, devono impegnarsi ad agire nell'interesse dell'istituzione e devono possedere requisiti di professionalità, con ciò intendendosi l'aver acquisito esperienze lavorative qualificanti in relazione allo svolgimento e all'organizzazione di attività o di ricerca o di formazione o di amministrazione in enti, imprese pubbliche o private o amministrazioni pubbliche. È considerata esperienza lavorativa qualificante la specifica competenza in ambito organizzativo - gestionale e un'alta qualificazione scientifica e culturale.*
3. *I bandi devono esplicitamente richiedere agli aspiranti candidati la presentazione del loro curriculum vitae che attesti la sussistenza dei requisiti sopra indicati, nonché l'idonea documentazione che evidenzi i titoli ritenuti rilevanti. Per i candidati interni, docenti e ricercatori, il curriculum vitae deve essere corredato dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina.*

Art. 4

Requisiti di ammissibilità

1. I candidati, come previsto dall'art. 2 comma 1 lettera i) della L. 240/10 richiamata all'art. 12 comma 4 dello Statuto di Ateneo, devono possedere "comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale". In particolare, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Generale di Ateneo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non aver riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio;
 - b) impegnarsi ad agire nell'interesse dell'istituzione;

c) possedere requisiti di professionalità, con ciò intendendosi l'aver acquisito esperienze lavorative qualificanti in relazione allo svolgimento e all'organizzazione di attività o di ricerca o di formazione o di amministrazione in enti, imprese pubbliche o private o amministrazioni pubbliche. È considerata esperienza lavorativa qualificante sia la specifica competenza in ambito organizzativo - gestionale sia un'alta qualificazione scientifica e culturale.

Riferimenti: Statuto art. 12 comma 4:

4. *I componenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale [...]*

Regolamento Generale art. 10 comma 2:

2. *I candidati non devono aver riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio, devono impegnarsi ad agire nell'interesse dell'istituzione e devono possedere requisiti di professionalità, con ciò intendendosi l'aver acquisito esperienze lavorative qualificanti in relazione allo svolgimento e all'organizzazione di attività o di ricerca o di formazione o di amministrazione in enti, imprese pubbliche o private o amministrazioni pubbliche. È considerata esperienza lavorativa qualificante la specifica competenza in ambito organizzativo - gestionale e un'alta qualificazione scientifica e culturale.*

Art. 5

Comitato di verifica dei requisiti

1. Prima dell'apertura dei bandi di cui all'art. 3, il Senato Accademico designa il Comitato, secondo quanto previsto all'art. 12, comma 4 lettera c) dello Statuto.
2. Il Comitato è costituito da cinque membri, di cui tre appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, scelti tra i membri di precedenti Consigli di Amministrazione e Senati Accademici e due non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni dalla designazione: tra di essi viene designato dal Senato Accademico un Coordinatore. Non può far parte del Comitato un aspirante candidato a membro del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Comitato avrà il compito di esaminare in via istruttoria le candidature e di esprimere un parere in merito al possesso, da parte dei candidati, dei requisiti previsti nel bando.

Riferimenti: Statuto art. 12 comma 4 lettera c):

- c) *Il Senato Accademico, avvalendosi di un apposito Comitato, accerta che le candidature presentate soddisfino i requisiti pubblicati nei bandi e compone la lista di candidati interni e la lista di candidati esterni includendo in esse tutti i candidati che soddisfino i suddetti requisiti. Il Comitato, che dovrà includere almeno 1/3 di componenti esterni all'Ateneo, sarà individuato secondo modalità definite da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico*

Regolamento Generale art. 10 commi 4-5:

4. *Prima dell'apertura dei bandi di cui all'art. 12, comma 4 lettera a) dello Statuto il Senato Accademico designa il Comitato previsto all'art. 12, comma 4 lettera c dello Statuto e individua al suo interno un Coordinatore.*
5. *Il Comitato è costituito da cinque membri, di cui tre appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, scelti tra i membri di precedenti Consigli di Amministrazione e Senati Accademici, e due non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni dalla designazione. Non può far parte del Comitato un aspirante candidato a membro del Consiglio di Amministrazione.*

Art. 6

Definizione della lista dei Candidati

1. A valle del processo di presentazione delle candidature, il Senato Accademico, avvalendosi del lavoro istruttorio svolto dal Comitato di cui all'art. 5, accerta che le candidature presentate soddisfino i requisiti di cui all'art. 4 e compone la lista di candidati appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (interni) e la lista di candidati non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (esterni), includendo in esse tutti i candidati che soddisfino i requisiti.
2. La lista dei candidati interni e la lista dei candidati esterni sono rese pubbliche sul sito web dell'Ateneo <https://www.swas.polito.it/services/elezioni/>
3. Qualora il numero di candidati interni risulti inferiore a dieci nominativi e/o il numero dei candidati esterni inferiore a sei nominativi e/o qualora il numero dei candidati esterni e/o interni

per ciascun genere risulti inferiore al 30% del numero complessivo della relativa tipologia di candidati (componenti interni o esterni), il bando di cui all'art. 3 verrà riaperto. In tal caso il Senato, salvaguardando la riservatezza dei nominativi di coloro che possiedono i requisiti, avvalendosi del lavoro istruttorio del Comitato e a valle della composizione delle liste dei candidati in possesso dei requisiti, delibera circa le tipologie di candidati per i quali il Bando deve essere riaperto (componenti interni o esterni) e la relativa motivazione (non soddisfazione dei requisiti di numerosità e/o di genere).

4. In caso di sostituzione di componenti nel corso del mandato qualora il numero di candidati, interni e/o esterni, risulti essere inferiore al doppio del numero di componenti da sostituire (per ciascuna componente: interni e esterni) il bando di cui all'art. 3 verrà riaperto.
Qualora il numero dei candidati esterni e/o interni per ciascun genere risulti inferiore al 30% del numero complessivo della relativa tipologia di candidati (componenti interni o esterni), il bando di cui all'art. 3 verrà riaperto. In tal caso il Senato, salvaguardando la riservatezza dei nominativi di coloro che possiedono i requisiti, avvalendosi del lavoro istruttorio del Comitato e a valle della composizione delle liste dei candidati in possesso dei requisiti, delibera circa le tipologie di candidati per i quali il Bando deve essere riaperto (componenti interni o esterni) e la relativa motivazione (non soddisfazione dei requisiti di numerosità e/o di genere).
5. Un "addendum" deliberato dal Senato Accademico specifica i nuovi termini di vigenza del bando e la tipologia di candidati per la quale non sono stati soddisfatti i requisiti di numerosità e genere. I nuovi termini di vigenza del bando sono di almeno quattordici giorni, come previsto dall'art. 10 comma 1 del Regolamento Generale.

Riferimenti: Statuto art. 12 comma 4 lettere c), d), e):

- c. *il Senato Accademico, avvalendosi di un apposito Comitato, accerta che le candidature presentate soddisfino i requisiti pubblicati nei bandi e compone la lista di candidati interni e la lista di candidati esterni includendo in esse tutti i candidati che soddisfino i suddetti requisiti. Il Comitato, che dovrà includere almeno 1/3 di componenti esterni all'Ateneo, sarà individuato secondo modalità definite da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico;*
- d. *qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati interni risulti inferiore a dieci nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta. Qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati interni per ciascun genere risulti inferiore al 30% dei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta;*
- e. *qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati esterni risulti inferiore a sei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta. Qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati esterni per ciascun genere risulti inferiore al 30% dei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta.*

Regolamento Generale art. 10 comma 1 e 6:

1. *[...] In particolare i bandi di cui all'art. 12, comma 4 lettera a) dello Statuto devono rimanere aperti per almeno trenta giorni, al fine di permettere una adeguata pubblicizzazione. In caso di riapertura di un bando nei casi previsti dallo Statuto, questo deve rimanere aperto per almeno quattordici giorni.*
6. *Sulla base delle candidature presentate, ai sensi dell'Art. 12, comma 4, lettera c), d), e) dello Statuto, il Senato Accademico, avvalendosi del Comitato, compone la lista di candidati interni e la lista dei candidati esterni che soddisfino i requisiti richiesti, dandone idonea pubblicità su una specifica sezione del sito di Ateneo.*

Art. 7

Indizione

1. Il Decano dei professori di ruolo di prima fascia, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni e stabilisce la data della prima votazione.

Art. 8

Commissione Elettorale Centrale

1. Il Senato Accademico nomina la Commissione Elettorale Centrale, presieduta dal Decano. La nomina avviene con provvedimento del Rettore.

2. La Commissione Elettorale Centrale è composta, oltre che dal Decano, da un professore di ruolo di prima fascia e da altri tre componenti scelti tra i professori di seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato, il personale tecnico ed amministrativo. Non può far parte di detta Commissione nessun candidato.
3. La Commissione Elettorale Centrale ha il compito di:
 - predisporre e gestire il calendario elettorale;
 - definire gli orari nei quali si svolgono le votazioni (fatto salvo il principio secondo cui le operazioni di voto in presenza si possono protrarre oltre l'ora di chiusura stabilita fino a che non abbiano esercitato il diritto di voto tutti gli elettori presenti nei seggi all'ora di chiusura);
 - indire assemblee per la presentazione ufficiale delle candidature e la discussione dei programmi dei candidati;
 - accertare la regolarità delle operazioni di voto presso l'unico seggio elettorale istituito per consentire il voto in presenza qualora si scelga di votare con modalità telematica;
 - decidere su eventuali ricorsi;
 - procedere alla proclamazione dei risultati.
4. Il Decano, supportato dalla Commissione Elettorale Centrale, favorisce il confronto tra i candidati e il dibattito pre-elettorale; secondo le modalità da lui ritenute più opportune.

Riferimenti: Regolamento Generale art. 10 comma 10:

10. *Il Decano individua opportune modalità per favorire la presentazione dei profili dei candidati al corpo elettorale e il confronto, sia tra i candidati che con il corpo elettorale.*

Art. 9

Elettorato attivo e passivo ed esclusione dall'elettorato

1. L'elettorato attivo è costituito dai professori di prima e seconda fascia, dai ricercatori a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, e dal personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato appartenente ai ruoli dell'Ateneo.
2. L'elettorato passivo è costituito dai candidati inseriti dal Senato Accademico nell'apposita lista secondo le modalità di cui all'art. 6.
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli articoli 13, 14 del D.P.R. 382/80.
4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio, anche cautelativamente, per provvedimento penale o disciplinare.

Riferimenti: Statuto art. 12 comma 5:

5. *I cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sono eletti dai professori, dai ricercatori a tempo indeterminato e dal personale tecnico-amministrativo, nell'ambito della lista di cui alla lettera c) del comma 4.*

Art. 10

Elezioni

1. Le votazioni si svolgono in un unico turno più un eventuale secondo in caso di votazione non valida, come definito dall'art. 10 comma 12 del Regolamento Generale di Ateneo. Le votazioni si svolgono secondo le modalità definite dalla Statuto all'art. 12 comma 5 e dal Regolamento Generale all'art. 10 comma 11.
2. Risultano eletti quattro candidati votati dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e un candidato votato dal personale tecnico-amministrativo.
3. Qualora uno dei candidati risulti eletto in entrambe le votazioni il quinto componente è quello fra gli esclusi che ha ricevuto il maggior numero di voti totali.
4. Ogni tecnico-amministrativo dispone di una preferenza.
5. Ogni professore e ricercatore dispone di due preferenze e, qualora intenda esprimerle entrambe, esse debbono necessariamente essere di genere differente, pena l'annullamento della seconda preferenza. La procedura informatica, in alternativa all'annullamento, potrà prevedere un

meccanismo tale da impedire l'espressione di una doppia preferenza qualora di genere non differente.

Riferimenti: Statuto art.12 comma 5:

5. *I cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sono eletti dai professori, dai ricercatori a tempo indeterminato e dal personale tecnico-amministrativo, nell'ambito della lista di cui alla lettera c) del comma 4. L'elezione avviene con elettorato passivo unico e con votazione distinta per l'elettorato attivo formato dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e l'elettorato attivo formato dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. Sono eletti quattro candidati votati dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e un candidato votato dal personale tecnico-amministrativo. Il meccanismo di designazione mira a garantire la presenza di almeno due rappresentanti per ciascun genere.*

Riferimenti: Regolamento Generale art. 10 commi 11e 12:

11. [...] *Ogni tecnico amministrativo dispone di una preferenza. Ogni professore e ricercatore a tempo indeterminato dispone di due preferenze.*
12. *La prima votazione è valida se, per ognuno degli elettorati attivi di cui all'Art. 12, comma 5 dello Statuto, la partecipazione al voto supera il 50 % degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, la votazione è ripetuta, entro quattordici giorni, per quell'elettorato attivo che non ha raggiunto il quorum; essa risulta valida indipendentemente dal numero di votanti.*

Art. 11

Modalità di svolgimento delle votazioni

1. Il Senato Accademico, con apposita delibera, può definire che l'elezione si svolga con modalità telematica; in tal caso, per consentire anche il voto in presenza, viene istituito un unico seggio presidiato dalla Commissione Elettorale Centrale di cui all'art. 8.
2. Votazione con modalità non telematica in presenza:
 - a. Le Commissioni di seggio sono nominate con provvedimento del Rettore almeno sette giorni prima della data fissata per le votazioni. Tali Commissioni sono composte da quattro componenti scelti tra i professori di prima e di seconda fascia, tra i ricercatori e tra il personale tecnico ed amministrativo. Assume la Presidenza di ciascuna Commissione un professore di prima o seconda fascia il quale sceglie tra i componenti il Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di momentanea assenza, ed il Segretario.
 - b. A ciascuna Commissione di seggio saranno aggregati tecnici esperti delle procedure informatiche.
 - c. Non può fare parte di dette Commissioni chi si presenta come candidato.
 - d. Le operazioni di voto si svolgono nel modo seguente:
 - l'elettore deve presentarsi al seggio munito di documento di identità o di "smart card" del sistema universitario regionale;
 - in seguito all'identificazione da parte della Commissione di seggio e l'apposizione della firma sul registro dei votanti, l'elettore viene invitato a recarsi in una delle postazioni dopo che gli sono state consegnate le credenziali per l'esercizio del voto;
 - verificata la corretta identità compare l'elenco degli eventi elettorali per i quali l'elettore ha diritto a votare.
 - e. Ciascuna commissione di seggio, concluse le operazioni di voto:
 - redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio dal quale deve risultare per ciascuna categoria il numero degli elettori che hanno votato;
 - consegna i verbali al Presidente della Commissione Elettorale centrale.
3. Lo svolgimento delle votazioni, sia in modalità telematica sia in presenza, avviene mediante un programma informatizzato che assicura l'accertamento dell'identità degli elettori, l'anonimato e la segretezza del voto, nonché lo scrutinio automatico delle preferenze.
4. Lo scrutinio avviene, sia nel caso in cui le elezioni siano espletate con procedura telematica che non, a cura della Commissione Elettorale Centrale, dopo la seduta del Senato Accademico che provvede a designare i tre membri esterni come definito al successivo art. 12.

5. Ad avvenuta designazione dei tre membri esterni la Commissione Elettorale Centrale avvia, avvalendosi di esperti informatici, il processo di scrutinio che determina i risultati. Successivamente il Decano, preso atto dei risultati, procede alla proclamazione dei candidati eletti, tramite avviso da pubblicare alla pagina: <https://www.swas.polito.it/services/Elezioni>.

Art. 12

Procedura di designazione

1. Al termine delle operazioni di voto per l'elezione dei componenti interni di cui al precedente art. 11, il Rettore convoca il Senato Accademico con la finalità di procedere alla designazione dei tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.
2. Per quanto riguarda i componenti esterni, la scelta avviene tra i candidati previsti dalla lista di cui all'art. 6 prevedendo la designazione di almeno un componente per ciascun genere. La deliberazione deve essere assunta a maggioranza dei componenti. Qualora non risulti designato il numero previsto di componenti occorre riaprire la procedura di formazione della lista prevedendo un "addendum" al Bando di cui all'art. 3 che specifichi i nuovi termini di vigenza. Il nuovo "addendum" prevede la riapertura del Bando per la componente esterna anche per coloro che non sono stati designati.

Riferimenti: Statuto art. 12 comma 6:

6. *I tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sono designati dal Senato Accademico, nell'ambito della lista di cui alla lettera c) del comma 4, prevedendo la designazione di almeno un componente per ciascun genere. La designazione avviene con votazione del Senato Accademico a maggioranza dei componenti il Senato medesimo.*

Art. 13

Definizione risultati

1. La nuova composizione del Consiglio di Amministrazione è definita sia dai risultati proclamati dal Decano relativi all'elezione della componente interna sia dalla delibera di Senato Accademico assunta ai sensi dell'art. 12 relativa alla designazione dei componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo e dai risultati delle elezioni studentesche relative alla rappresentanza in Consiglio di Amministrazione. La composizione è proclamata dal Rettore tramite decreto.

Art. 14

Sostituzione componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo

1. Qualora, prima del semestre finale del mandato, uno o più componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo si dimettano o cessino dai ruoli del Politecnico sono indette, dal Rettore, elezioni suppletive valide indipendentemente dalla numerosità dei votanti.
2. L'elettorato passivo viene determinato secondo le modalità definite agli art. 3, 4, 5, 6 del presente Regolamento in numero non inferiore al doppio del numero dei componenti.
3. Il numero di preferenze esprimibili è pari a un terzo arrotondato all'intero superiore dei componenti da eleggere secondo le modalità definite all'art. 10 commi 4 e 5.
4. In caso di sostituzione di uno o più componenti eletti da elettorato attivo di uno solo insieme (professori e ricercatori a tempo indeterminato o personale tecnico amministrativo), l'elettorato attivo è costituito:
 - dai professori e ricercatori a tempo indeterminato se il/i componente/i da sostituire risulta/no eletto/i da tale elettorato secondo le modalità definite all'art. 9;
 - dal personale tecnico-amministrativo se è da sostituirsi il componente eletto da tale elettorato secondo le modalità definite all'art. 9.

In questo caso risulta/no eletto/i il/i candidato/i che ha/nno ottenuto più voti.

5. In caso di sostituzione di più componenti eletti da entrambi gli elettorati attivi, l'elettorato attivo sarà costituito da entrambi gli elettorati. In questo caso risultano eletti i componenti con il maggior numero di voti espressi rispettivamente dagli elettorati dai quali erano stati eletti i componenti da sostituire.

Art. 15

Sostituzione di uno o più componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo

1. Qualora, prima del semestre finale del mandato, sia necessario sostituire un componente non appartenente ai ruoli dell'Ateneo il Senato Accademico può attingere alle liste dei candidati, di cui all'art. 6, o procedere alla definizione di una nuova lista come previsto dal presente Regolamento.
2. Se gli eventi citati si verificano nel semestre finale del mandato si fa riferimento all'art. 10, commi 14 e 15 del Regolamento Generale di Ateneo.
3. L'elettorato passivo viene determinato in numero non inferiore al doppio dei componenti da sostituire.

Riferimenti art. 14 e 15: Regolamento Generale di Ateneo art. 10 commi 13-15:

13. *Qualora nel corso del mandato sia necessario sostituire uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui al citato articolo 12, comma 3, lettera b), sono indette elezioni suppletive se l'interruzione avviene prima del semestre finale del mandato. Per quanto riguarda i componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui all'art. 12, comma 3, lettera c), il Senato Accademico può adottare una delle seguenti soluzioni: ricorrere alle liste dei candidati già approvate ai sensi del comma 6, oppure riaprire le procedure per l'individuazione dei nuovi componenti del Consiglio ai sensi del presente articolo.*
14. *Se la cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione si verifica nel corso dell'ultimo semestre del mandato le relative posizioni in Consiglio di Amministrazione rimangono vacanti fino al termine del mandato.*
15. *Quando per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti rimasti in carica mantengono il potere di compiere gli affari urgenti e gli atti di ordinaria amministrazione e hanno l'obbligo di richiedere al Senato Accademico di dar corso alle procedure per l'individuazione delle candidature per ricoprire i posti vacanti qualora non siano state già attivate ai sensi dell'Art. 9 del presente Regolamento.*

Art. 16

Ricorsi

1. Eventuali ricorsi interni devono essere presentati entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati alla Commissione Elettorale Centrale, che deciderà, sentiti i Presidenti dei seggi, entro il termine di tre giorni, in via definitiva. Le decisioni adottate dalla Commissione sono inappellabili.

Art. 17

Rinvio a disposizioni generali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio allo Statuto del Politecnico di Torino ed al Regolamento Generale d'Ateneo.